

## I contratti derivati ed il loro trattamento nei bilanci *italian Gaap*

di Giovanni Cugnasca - dottore commercialista e revisore legale

e Alessio Ferrandina - dottore commercialista

*Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore è collegato all'andamento di altre variabili quali possono essere il prezzo di mercato di titoli o merci, il livello di tasso di interesse o di cambio o un altro valore di riferimento. I contratti derivati si differenziano in funzione dello scopo per i quali sono contratti, distinguendosi in speculativi o di copertura. Nel presente intervento vengono dapprima analizzate le modalità di contabilizzazione previste dai principi nazionali, da sempre considerati come operazioni fuori bilancio, per poi analizzare brevemente le regole IAS. Da ultimo viene affrontato il trattamento fiscale, che trova la propria regolamentazione nell'art.112 del Tuir.*

Nella definizione economica più diffusa, gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore è collegato all'andamento di altre variabili (c.d. "sottostante" o "underlying"), quali prezzo di mercato di titoli o merci, il livello di tasso di interesse o di cambio, o altro valore di riferimento.

In altre parole, le parti di un contratto derivato si impegnano a effettuare prestazioni parametrizzate a una variabile economica indipendente, il cui valore non è predeterminato al momento della stipula, ma dipende dal valore o dal livello del sottostante nel momento in cui la prestazione viene adempiuta.

La principale causa del contratto derivato è, dunque, il trasferimento del rischio economico inerente a un'attività sottostante da un soggetto all'altro.

La formula per il calcolo della prestazione cui, a seconda degli scenari, le parti hanno diritto, viene chiamata *pay-off*.

Il valore di uno strumento derivato in ogni dato momento dipende, quindi, dall'aspettativa di andamento futuro del sottostante e dal *pay-off*.

I contratti derivati sono contratti aleatori, in quanto la misura delle prestazioni è collegata a un elemento incerto all'atto della stipula.

I contratti derivati sono utilizzati, principalmente, al fine di:

- copertura (o *hedging*), per ridurre o meglio gestire un rischio finanziario attraverso l'acquisto di un derivato "di segno opposto":
- speculazione, per assumere un'esposizione a un certo sottostante al fine di conseguire un profitto, ovvero, per conseguire un profitto da eventuali differenze di valorizzazione tra il sottostante

e il derivato.

Le tre principali tipologie di derivati, così come indicato dall'art.1, co.1, lett.u) D.Lgs. n.58/98 (c.d. TUF) sono:

1. i contratti di opzione (*option*);
2. i contratti a termine standardizzati (*future*);
3. gli *swap*.

Le *option* sono contratti tramite i quali una delle due parti del contratto, previo pagamento di un corrispettivo, ottiene il diritto di acquistare (*call*) o vendere (*put*) ad una data futura, una certa attività ad un prezzo prestabilito (*strike price*).

I *future* sono contratti tramite i quali due parti si obbligano a scambiarsi, ad una data futura prestabilita, una determinata attività anch'essa già prestabilita nella quantità e nel prezzo.

Gli *swap* sono contratti tramite i quali due parti si impegnano a scambiarsi, in una o più date future prestabilite, dei flussi di cassa determinati utilizzando parametri differenti.

Tra i contratti derivati merita particolare attenzione, per il suo diffuso utilizzo, l'*interest rate swap* (c.d. IRS), una particolare tipologia di prodotto mediante il quale due parti si impegnano a scambiarsi a date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, dei flussi di pagamenti, calcolati applicando ad uno stesso capitale nominale<sup>1</sup> dei diversi tassi d'interesse. Il suo impiego è legato prevalentemente a scopi di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse, in quanto concede la possibilità di trasformare il costo di una passività a tasso variabile ad una a tasso fisso e viceversa (*liability swap*) o di creare titoli sintetici (*asset swap*), anche se sono possibili anche scopi differenti.

<sup>1</sup> Il capitale nominale altro non è che il valore nozionale di riferimento. Esso non è oggetto di scambio.

Nella prassi è possibile distinguere questi prodotti in due tipologie principali:

1. i c.d. *IRS plain vanilla*<sup>2</sup> *swap* che sono contratti con le caratteristiche più semplici: di solito il nozionale è costante nel tempo o decrescente (*amortizing*) sulla base di un sottostante (indebitamento), identiche date di maturazione e valuta dei flussi periodici a credito e a debito per le parti, i tassi d'interesse sono uno fisso (unico per tutta la durata del contratto oppure un ventaglio di tassi costanti differenziati per periodo di validità, ma tutti noti alla data di stipulazione del contratto) e l'altro variabile. Acquirente dello *swap* è, di solito, chi paga il fisso e percepisce il variabile, venditore, invece, chi paga il variabile e percepisce il fisso;
2. i c.d. *generic swap* cioè contratti di *swap* nei quali, alle caratteristiche dei *plain vanilla*, vengono aggiunte ulteriori opzioni di calcolo dei differenziali scambiati tra le parti.

Si fornisce una semplice esemplificazione degli utilizzi di un contratto *swap*.

## Esempio

La società Alfa non riesce a trovare sul mercato un finanziamento a tasso fisso dell'importo e della durata a lei congeniali, trovando solamente come controparte la controparte Beta disposta ad offrirle un finanziamento a tasso variabile.

Per ottenere i medesimi effetti del tasso fisso, Alfa potrà comunque stipulare il finanziamento con la società Beta ma, contestualmente, stipulare un contratto *swap* di fisso contro variabile con la controparte Gamma. In tal modo Alfa riceverà da Gamma un flusso di interessi variabile che gira al suo finanziatore Beta ed al contempo pagherà a Gamma un tasso fisso.

In teoria, se ben costruiti i due contratti, quello di finanziamento e lo *swap*, gli interessi variabili in entrata si elidono con quelli variabili in uscita, e l'esposizione che rimane per Alfa in conto interessi è a tasso fisso.

## Derivati di copertura e derivati speculativi

Ai fini della corretta contabilizzazione e del giusto trattamento fiscale dei contratti derivati è necessario distinguere due macro classi di strumenti finanziari derivati:

1. i contratti derivati di copertura (contratti *hedging*);

<sup>2</sup> La denominazione *plain vanilla* deriva dal fatto che, la vaniglia, come lo zucchero, sono elementi di natura con caratteristiche chimico-fisiche semplici e che si trovano dappertutto.

2. i contratti derivati speculativi (contratti *trading*). I primi, sulla base di quanto stabilito dalla Circolare Banca d'Italia n.166/92, sono quei contratti stipulati al fine di proteggere:

*“dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o di passività [...] quando: a) vi sia l'intento dell'ente di porre in essere la copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse eccetera) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni sub a) e b) risultino documentate da evidenze interne...”*

I secondi non definiti né a livello legislativo né a livello di prassi sono definiti negativamente come, quei contratti che non sono di copertura.

## La contabilizzazione degli strumenti derivati

La contabilizzazione di uno strumento finanziario derivato differisce ampiamente a seconda che una società applichi i principi contabili italiani (*Italian Gaap*) ovvero i principi contabili internazionali (*Ias/Ifrs*).

### Il trattamento contabile *Italian Gaap*

Nell'ordinamento italiano gli strumenti finanziari derivati sono sempre stati considerati come operazioni fuori bilancio e, pertanto, sono generalmente iscritti “sotto la linea”.

Infatti, fino all'aggiornamento dei Principi contabili avvenuto nel corso dello scorso mese di agosto, il Principio contabile n.22 suggeriva, al paragrafo B.III. d), di iscrivere nei conti d'ordine, tra gli impegni della società, il corrispondente importo dell'operazione in contratti derivati.

Lo stesso documento però di fatto sconsigliava questo tipo di impostazione a causa della discrasia tra il valore nominale del contratto (c.d. nozionale), da utilizzare in virtù del principio della prudenza, ed il valore reale dello strumento. Infatti, nel paragrafo relativo alla valutazione dei conti d'ordine era così statuito:

*“Sono, inoltre, da evitare i valori nominali quando questi risultino fuorvianti, non avendo nulla a che vedere con il rischio o l'impegno assunto. Il caso può verificarsi, ad esempio, nei contratti finanziari derivati, in cui i capitali di riferimento (o nozionali) non forniscono alcuna indicazione del reale rischio incombente sulla società.”*

Per questo motivo, nella versione aggiornata del Principio n.22, tale previsione è stata eliminata a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.

Per i soli contratti derivati di speculazione ai sensi dell'Oic 31 (già Oic 19) è previsto, nel caso maturino perdite anche se non realizzate, lo stanziamento di dette perdite in un apposito fondo rischi.

Il codice civile prevede l'obbligo, per le imprese che non hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, di fornire un'adeguata informativa sui contratti derivati sia in nota integrativa che nella relazione sulla gestione.

Infatti, l'art.2427-bis richiede che nella Nota integrativa, "per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati" vengano fornite indicazioni relativamente al *fair value*, all'entità e alla natura degli stessi.

L'articolo 2428, co.3, n.6-bis) richiede, invece, che nella relazione sulla gestione e nel solo caso che le informazioni siano "rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio" vengano fornite indicazioni relativamente a:

- obiettivi e politiche in materia di rischio finanziario (comprese eventuali politiche di copertura);
- esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

Tali obblighi informativi, al vero piuttosto vaghi, sono stati analizzati e declinati nel principio contabile Oic n.3 riguardante "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione" che, oltre a munire il lettore di svariate esemplificazioni sulle modalità di calcolo del valore dei derivati, esplicita in maniera dettagliata le informazioni che devono essere prodotte dalle società.

L'Organismo Italiano di Contabilità, adeguandosi al dettato del Legislatore italiano<sup>3</sup>, ha fatto riferimento alle indicazioni fornite dai principi contabili internazionali Ias 32 e Ifrs 7.

Per quanto attiene all'informativa da fornire nella Nota integrativa, le indicazioni principali, che sono sia di carattere quantitativo che qualitativo, sono le seguenti:

- tipologia del contratto (ad esempio quotato o non quotato);
- finalità del contratto (ad esempio copertura o speculazione);
- nozionale di sottoscrizione;
- rischio sottostante (ad esempio di tasso, di cam-

<sup>3</sup> Art.2427, co.2 cod.civ.: ai fini del primo comma, n.22-bis) e 22-ter), e degli artt.2427-bis e 2428, co.3, n.6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

bio, etc.);

- *fair value* del contratto (*mark to market*).

Tale elencazione è valida sia per i contratti con finalità di copertura che per quelli con finalità di speculazione mentre, per i soli derivati di copertura, è prevista l'indicazione dell'attività o passività coperta e, nel caso fosse disponibile, anche del *fair value* della stessa.

Per quanto attiene all'informativa da fornire nella relazione sulla gestione, è bene ricordare che questa non riguarda la semplice elencazione e spiegazione dei rischi finanziari a cui è esposta una società nell'esercizio della sua attività ma riguarda sostanzialmente le azioni intraprese dagli amministratori al fine di contenere questi rischi.

L'informativa suggerita dall'Oic 3 in tema di obiettivi e politiche in materia di rischio finanziario è la seguente:

- grado di utilizzo degli strumenti finanziari;
- struttura ed organizzazione della funzione di "risk management";
- scopo, natura e sistemi di misurazione del "risk reporting" adottato dall'impresa;
- strategie di copertura o di attenuazione dei rischi e relativi processi di monitoraggio;
- *policy* del *management* per evitare le concentrazioni di rischi e ad ottenere garanzie idonee ad attenuarli.

Per quanto riguarda, invece, l'informativa relativa l'esposizione al rischio di mercato, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi, il Principio contabile fornisce, per ogni singola tipologia di rischio, una dettagliata elencazione delle informazioni da fornire che possono essere così schematizzate nell'identificazione e quantificazione delle attività/passività soggette a rischio e delle relative azioni di copertura dal rischio intraprese.

## Brevi cenni sul trattamento contabile Ias/Ifrs

I principi contabili internazionali, basandosi sul presupposto della prevalenza della sostanza sulla forma, "stravolgono" l'impostazione domestica. Infatti, secondo la metodologia Ias/Ifrs i contratti derivati:

- sono oggetto di registrazione nelle scritture contabili;
- costituiscono attività o passività dello Stato patrimoniale (così come tutti gli altri strumenti finanziari);
- vengono iscritti al seguito della negoziazione, cioè nel momento in cui le parti assumono il relativo impegno contrattuale;
- sono oggetto di valutazione *fair value*;
- i relativi costi o proventi sono imputati direttamente al Conto economico.

# CONTABILITÀ E BILANCIO

## La fiscalità dei contratti derivati

Il trattamento fiscale dei contratti derivati è disciplinato dall'art.112 Tuir) rubricato "operazioni fuori bilancio", articolo composto dai sei commi.

Il comma 1 elenca quei contratti che il Legislatore fiscale considera come operazioni fuori bilancio. Più precisamente:

- i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e/o di valute;
- i contratti derivati con un titolo sottostante;
- i contratti derivati su valute;
- i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

Il comma 2 concede rilevanza fiscale, in qualità di componenti positivi o negativi di reddito, ai risultati della valorizzazione degli strumenti derivati in essere alla data di chiusura dell'esercizio contabile.

Come esposto in precedenza la valutazione di derivati, a parte rari casi (i derivati speculativi che hanno maturato perdite) non generano effetti nel Conto economico. Pertanto, sarà necessario operare delle variazioni direttamente in dichiarazione dei redditi:

- in caso di risultati positivi la società dovrà operare una variazione in aumento;
- in caso di risultati negativi dovrà operare una variazione in diminuzione.

Il comma 3 prevede, però, dei limiti alla partecipazione delle perdite sui contratti derivati alla formazione del reddito di periodo. Infatti, è stabilito che:

*"I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di*

*chiusura dell'esercizio".*

Il Legislatore fiscale prevede dei criteri di valutazione per definire il "corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio":

- l'ultima quotazione rilevata per i contratti uniformi a termine quotati;
- l'ultima quotazione rilevata, ovvero la media aritmetica delle quotazioni dell'ultimo mese, ovvero il valore normale determinato ai sensi dell'art.9, co.4, lett.c) Tuir per i contratti di compravendita titoli;
- il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio per le operazioni a pronti non ancora regolate, ovvero il tasso di cambio a termine alla data di chiusura dell'esercizio per le operazioni a termine non ancora regolate per i contratti di compravendita valute;
- il valore normale normale determinato ai sensi dell'art.9, co.4, lett.c) Tuir nei restanti casi.

Il comma 4 sancisce il principio di simmetria nel caso che le operazioni di cui al comma 1 vengano effettuate con finalità di copertura. Tale principio ha lo scopo di uniformare il trattamento tra le attività/passività di bilancio e gli strumenti finanziari derivati adibiti alla loro copertura:

*"Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura".*

Si forniscono due esemplificazioni di tale principio:

### Titolo obbligazionario immobilizzato

poiché la svalutazione di questo titolo è deducibile (ex art.101, co.2 Tuir) la corrispondente rivalutazione del derivato di copertura sarà imponibile

Il comma 5, invece, si occupa di uno specifico caso di contratto derivato, cioè agli strumenti di copertura relative ad elementi produttivi di interessi. Il dettato normativo prescrive che "i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi

poiché la rivalutazione di questo titolo è non imponibile (art.110, co.1, lett.c Tuir) la corrispondente svalutazione del derivato di copertura sarà indeducibile

*connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività".*

Tale norma serve per la corretta imputazione fiscale ma dei c.d. "differenziali periodici" cioè gli importi, a debito o a credito, derivanti dallo scambio dei flussi

# CONTABILITÀ E BILANCIO

alle scadenze previste dal contratto.

Il comma 6 conclude definendo, per i soggetti non las/lfrs, cos'è un contratto derivato di copertura. Tale definizione altro non è che la riproposizione della nozione esposta nella Circolare Banca d'Italia n.166/92 citata in precedenza.

## Brevi cenni sul trattamento fiscale dei soggetti *las adopter*

Il comma 3-*bis* stabilisce, esclusivamente per i soggetti che redigono i bilanci sulla base dei principi

contabili internazionali, la non applicabilità dei metodi valutativi sanciti dal precedente comma 3 ai fini della misurazione delle perdite sui contratti derivati in quanto il valore deducibile è considerato pari a quello "imputato a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi".

Questo approccio deriva dalla differente metodologia di contabilizzazione che i soggetti *las adopter* utilizzano che, come esposto in precedenza, prevede l'imputazione a conto economico delle differenze di valutazione.

 **Euroconference**  
Editoria

**AFFRETTATI!**  
**L'OFFERTA STA PER TERMINARE**



## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

*Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente*

**Offerta lancio fino al 31 dicembre**

**€ 99,00 + IVA** (anzichè € 190,00 + IVA)

[ACCEDI AL SITO](#)

[ABBONATI ORA](#)